

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA' 29 gennaio 2024, n. 104

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027- Priorità: 8. Welfare e Salute -O.S. ESO4. 11 - Asse 8 - Azione 8.12. Avviso Pubblico per l'accesso alla misura "Patto di Cura 2023-24" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza e del riparto e dell'impegno contabile in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, delle risorse stanziare con Del. G.R. n. 636/2023 e 722/2023 approvato con A.D. n. 1040 del 01/06/2023. Modifica Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1040 del 01.06.2023 e Linee Guida approvate con A.D. n. 01441 del 04.08.2023.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Del. G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. n. 37 del 29.12.23 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2024 e bilancio Pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2024;
- Vista la L.R. n. 38 del 29.12.23 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e Bilancio Pluriennale 2024-2026;
- Vista la Del. G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.";
- Vista la L.R. n. 18 del 15/06/2023 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. del 3/07/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- Richiamata la Del. G.R. n.1974 del 07/12/2020, recante pubblicata sul BURP n. 14 del 26-1-2021 che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- Richiamato il DPGR n.22 del 22/01/2021 pubblicato sul BURP n. 15 del 28/01/2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;
- Considerato che il DPGR su citato prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis" e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- Vista la Del. G.R. n.1289 del 28/07/2021 e ss.mm.ii, con cui sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, recante: "Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", e s.m.i., con cui, fra le altre, sono state rinominate le due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere

sociale, Innovazione e sussidiarietà;

- Richiamato l'A.D. n. 1 del 16/02/2022, con cui il dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione ha rimodulato i Servizi afferenti ad alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali fra cui, il Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo;
- Richiamata la Del. G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione Benessere sociale, innovazione sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;
- Richiamata la D.G.R. n. 1864 del 12/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione ad interim del Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo della Sezione Benessere Sociale, innovazione e sussidiarietà, alla dott.ssa Silvia Visciano.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

RICHIAMATO:

- il PR Puglia FESR – FSE + 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C (2022) 8461 del 17 novembre 2022
- l'Obiettivo specifico ESO4.11 del PR Puglia FESR – FSE + 2021-2027 che fissa le direttrici di una più ampia strategia regionale finalizzata a “migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili per persone in condizione di svantaggio sociale, in particolar modo disabili e anziani non autosufficienti”;
- l'azione 8.12 “Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente” dove sono previste risorse FSE+ dedicate all'attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l'accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, mediante l'attivazione di titoli di acquisto genericamente definiti “Voucher”.

DATO ATTO

- che con DGR n. 603 del 03/05/2023 è stato preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”;
- Con DGR n. 609 del 03/05/2023 è stato, fra l'altro:
 - conferito l'incarico di Responsabile di Policy e di Azione del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, secondo l'articolazione di cui all'Allegato 1 alla predetta DGR;
 - deliberato che debba ritenersi vigente il DPGR n. 403/2021 Atto di organizzazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 nelle more dell'approvazione del nuovo atto di organizzazione, laddove non in contrasto con i regolamenti comunitari, la normativa nazionale, regionale e le disposizioni del citato provvedimento;
 - deliberato che debba ritenersi vigente il SI.GE.CO del POR 2014-2020, nelle more del suo aggiornamento da parte dell'Autorità di Gestione laddove non in contrasto con i regolamenti comunitari, la normativa nazionale, regionale e le disposizioni del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- con Del. G.R. n. 318 del 13 marzo 2023, la Regione Puglia ha, tra l'altro, approvato la Relazione introduttiva e l'Atto di programmazione regionale del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024. Documento integrativo del V Piano regionale per le politiche sociali 2022-2024 che descrive i LEPS di erogazione e di processo da attivare;
- il predetto Atto di programmazione regionale del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024 prevede,

tra le direttrici di intervento della politica regionale in materia di sostegno e tutela delle persone con disabilità e/o non autosufficienza, “lo sviluppo di una rete estesa, qualificata e diffusa di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e/o non autosufficienza, nell’ottica della più ampia deistituzionalizzazione e in favore di una presa in carico più appropriata e di prossimità”;

- con Del. di G.R. 636/2023 si provvedeva ad approvare quanto di seguito indicato:
- individuare come responsabile della Misura “Patto di cura” da attuarsi nell’ambito dell’azione 8.12 dell’Obiettivo Specifico Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4. 11 – Asse 8 del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 (CCI2021IT16FFPR002), la Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà;
- approvare l’Allegato A alla citata Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta gli indirizzi operativi per l’attivazione della Misura “Patto di cura” che si sostanzia nella erogazione di una sovvenzione, definita nel suo ammontare in relazione alle ore di assistenza prestata da parte dell’assistente familiare non formato contrattualizzato per 120 ore mensili. In caso di contrattualizzazione di figura diversa dall’assistente familiare non formato, ossia di un assistente familiare formato o di un educatore/istitutore è operata una riparametrazione oraria rapportata ai livelli professionali e stipendiali;
- stabilire che si procederà all’elaborazione di un unico costo standard (opzioni di semplificazione di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2021/1060) da applicare alle tre tipologie di contrattualizzazione, da approvarsi con atto della Autorità di Gestione;
- attivare l’azione 8.12 del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027, nella misura stimata in Euro 40.000.000,00 al fine di dare copertura finanziaria alle domande di annualità Patto di cura anni 2023 e 2024 del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, per la durata complessiva di 20 mesi, salvo proroga;
- provvedere a porre in essere le operazioni contabili propedeutica atte a garantire la provvista finanziaria per l’azione 8.12;
- stabilire i criteri di riparto dei fondi suindicati, da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali (Soggetti Beneficiari), in quanto aderenti all’evoluzione dei bisogni e agli scenari di programmazione intervenuti, come di seguito riportato: -100% delle risorse sulla base della popolazione degli ambiti territoriali sociali;
- stabilire la possibilità per la Regione di rivedere il budget delle risorse assegnate, qualora le stesse risultino eccedenti i fabbisogni di specifici di Ambiti Territoriali Sociali o deficitarie su altri, ciò al fine di rispondere in maniera più puntuale ai fabbisogni reali emersi sul territorio regionale;
- demandare a successivo provvedimento, l’approvazione di specifico Avviso pubblico per l’accesso alla domanda “Patto di cura” da parte della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà;
- demandare alla Società in house Innovapuglia S.p.A., giusto affidamento disposto e prorogato con le Determinazioni Dirigenziali AD 1691/2021 e AD 1027/2021 , la costruzione di apposita piattaforma informatica per la gestione delle domande, sulla quale è stato espresso il parere favorevole di cui alla nota AOO_202/PROT/04/04/20230000159 del Responsabile per la transizione al digitale della Regione Puglia, e il coordinamento delle strutture amministrative degli Ambiti territoriali che saranno individuati per la gestione amministrativa e contabile della misura.

DATO ATTO altresì, che in fase successiva all’adozione della DGR 636/2023:

- con nota prot AOO_165/PROT 12/05/2023 – 0004280, l’Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021-2027I provvedeva alla notifica della DGR n° 609 del 03/05/2023 avente ad oggetto: “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione;
- a seguito della predetta notifica la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva, individuata responsabile dell’Azione 8.12 dell’Obiettivo Specifico Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4. 11, ha provveduto con AD n. 589 del 22/05/2023 a delegare le responsabilità di quota parte delle risorse dell’Azione 8.12, pari a complessivi 40 milioni in favore della Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà per la parte dell’azione finalizzata alla elaborazione di strumenti di assistenza

indiretta personalizzata in favore di disabili gravissimi in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia;

- con nota prot. 9930 del 10/05/2023 in esecuzione del punto 4) del deliberato della DGR 636/2026 la Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà formalizzava richiesta alla Sezione Programmazione Unitaria di elaborazione di un unico costo standard (opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2021/1060) da applicare alle tre tipologie di contrattualizzazione, da approvarsi con atto della Autorità di Gestione;
- si è ravvisata la necessità di precisare che la misura "Patto di Cura" si sostanzia nella erogazione di una sovvenzione, concessa in relazione alle ore di assistenza prestata da parte dell'assistente familiare formato, assistente familiare non formato o educatore/istitutore, non convivente o convivente con il soggetto in condizione di disabilità gravissima non autosufficienza, da definire nell'ambito di uno studio che preveda, laddove possibile, il ricorso alle unità di costo standard;
- pertanto, con Del. di G.R 722/2023 si è provveduto:
 - a confermare quanto già deliberato in sede di approvazione della Del di G.R. 636 del 08/05/2023, per tutti i punti del deliberato ivi previsti, fatta eccezione per il punto 3 della stessa;
 - a confermare l'individuazione come responsabile della Misura "Patto di cura" da attuarsi nell'ambito dell'azione 8.12 dell'Obiettivo Specifico Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4. 11 – Asse 8 del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), nella Dirigente della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, così come all'uopo delegata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva individuata responsabile dell'Azione 8.12 con DGR 609/2023 con AD n. 589 del 22/05/2023;
 - a modificare l'Allegato A approvato con DGR 636/2023 nel nuovo testo riportato in allegato A alla DGR 722/2023 per costituirne parte integrante e sostanziale, e che riporta gli indirizzi operativi per l'attivazione della Misura "Patto di cura" si sostanzia nella erogazione di una sovvenzione, concessa in relazione alle ore di assistenza prestata da parte dell'assistente familiare formato, assistente familiare non formato o educatore/istitutore, non convivente o convivente con il soggetto in condizione di disabilità gravissima non autosufficienza, da definire nell'ambito di uno studio che preveda, laddove possibile, il ricorso alle unità di costo standard;
- con A.D. n. 91 del 01/06/2023 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato approvato l'Allegato A concernente "l'adozione della metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060.";
- con nota prot. r_puglia/AOO_146/PROT01/06/2023/0005538 della Sezione Benessere Sociale Innovazione e Sussidiarietà, si è provveduto a trasmettere all'indirizzo PEC del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, ADG PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027, Dott. Pasquale Orlando, apposita check list di attività di verifica preventiva riferita alla POS A.9, opportunamente firmata digitalmente dalla Dirigente di Sezione, Dott.ssa Laura Liddo e recante in allegato la bozza dell'Avviso Pubblico "Patto di Cura 2023- 24" per persone non autosufficienti gravissime;
- l'Autorità di Gestione PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 ha comunicato l'esito positivo della verifica effettuata ai sensi della POS A9 (Verifica preventiva Bandi/Avvisi di selezione operazioni) di cui al Si.Ge. Co. del POR 2014-2020, da ritenersi vigente ai sensi della Del. G.R. n. 609/2023, con conseguente nulla osta all'adozione e pubblicazione dell'Avviso "Patto di cura 2023-24" per persone non autosufficienti gravissime;
- in allegato alla suddetta nota della Sezione Programmazione Unitaria, quindi, è stata trasmessa apposita check list di compliance relativa all'attività di verifica effettuata, recante controfirma digitale del Dott. Pasquale Orlando, in qualità di Autorità Di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027;
- con nota prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/03/05/2023/0004608 è stata richiesta all'Ufficio RPD la redazione della valutazione di impatto DPIA per la misura "patto di cura 2023 2024 POR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.K - Azione 8.12;
- l'Ufficio RDP ha riscontrato con pec del 22 maggio 2023 dall'Ufficio competente trasmettendo la Valutazione di Impatto DPIA a seguito della quale la misura *Misura Il Patto di cura 2023* POR Puglia

FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.K - Azione 8.12 è stata inserita nel Registro delle attività di trattamento del titolare dati;

- con A.D. n. 1040 del 01/06/2023 della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà è stato:
 - approvato l'Avviso Pubblico contenente le procedure di accesso alla misura "Patto di Cura" in Allegato 2, il relativo format di domanda (Allegato3), il modulo di consenso di un genitore alla riscossione da parte dell'altro del contributo (Allegato 4) e il modulo di dichiarazione per la precisazione dell'orario lavorativo (Allegato 5);
 - stabilito che la domanda di accesso al contributo "Patto di Cura 2023-24" per persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza debba essere compilata e inviata esclusivamente e a pena di esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it);
 - stabilito che la presentazione delle domande dovesse essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 15/06/2023 ed entro le ore 12:00 dell'11/07/2023;
 - approvato il riparto agli Ambiti Territoriali Sociali, delle risorse stanziare con Del. G.R. n. 636/2023 modificata con DGR 722/2023, nel rispetto dei criteri definiti dalla Deliberazione medesima, per il finanziamento della misura "Patto di Cura 2023-24" per pazienti non autosufficienti gravissimi - PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4. 11 – Asse 8 - Azione 8.12, come da prospetto "Tab. 1" in narrativa;
 - disposto l'accertamento in parte entrata ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011 la somma complessiva di complessivi € 16.320.000,00 a valere sul capitolo E2127110 a valere sulla competenza 2024 e € 8.960.000,00 a valere sul capitolo E 2127120 di cui €3.584.000,00 a valere sulla competenza 2023 e € 5.376.000,00 sulla competenza 2024, come specificato nella sezione adempimenti contabili dell'atto in argomento;
 - impegnata la complessiva somma di € 40.000.000,00 a valere sui capitoli U1175812 (Quota UE) - U1176812 (Quota STATO) e U1177812 (Quota REGIONE), di cui € 16.000.000,00 a valere sulla competenza 2023 e € 24.000.000,00 a valere sulla competenza 2024, nel rispetto delle percentuali e secondo le indicazioni riportate nella Sezione adempimenti contabili del citato atto, in favore degli Ambiti territoriali sociali come riportati nell'Allegato 1 approvato come parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola;
- con AD n. 1295 del 12.07.2023 della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà:
 - sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo "Patto di cura 2023-2024" alle ore 12,00 del 19 luglio c.a. al fine di garantire la più ampia partecipazione alla misura de quo;
 - è stato stabilito, conseguentemente che le procedure di annullamento delle domande potessero essere effettuate entro e non oltre le ore 11,00 del 19 luglio c.a.;
 - è stato modificato, pertanto, l'avviso con esclusivo riferimento alle date di scadenza per la presentazione delle istanze e per l'eventuale annullamento delle domande, confermando lo stesso in ogni altra sua parte.
- con AD n. 01441 del 04.08.2023 della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà sono state approvate le Linee guida regionali destinate agli Ambiti territoriali e ai Distretti sociosanitari relative alle procedure operative riferite all'iter valutativo delle domande per "Patto di cura" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza (DM FNA 2016) (Allegato 1) e lo schema di Progetto Attuativo (Allegato 2) per l'utilizzo delle risorse;
- con AD 1802 del 07-11-2023 della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, si è provveduto:
- alla revisione dell'impegno di spesa assunto con AD 1040/2023 per l'attuazione della misura "**Patto di Cura 2023-24**"- PR Puglia FESR-FSE+ 2021- 2027–Asse 8 - Azione 8.12, in favore di n. 34 Ambiti Territoriali il cui fabbisogno espresso a seguito della presentazione delle domande da parte dei cittadini risulta inferiore alle risorse assegnate.

- a confermare, allo stato attuale, il budget delle risorse assegnate e impegnate con AD 1040/2023 in favore di n. 11 Ambiti Territoriali Sociali, in quanto le risorse assegnate non sono eccedenti rispetto al numero di domande pervenute, con riserva altresì, di assegnare risorse aggiuntive ad esito definitivo della conclusione delle fasi istruttorie ed approvazione delle graduatorie finali da parte dei suddetti Ambiti Territoriali, qualora le risorse assegnate non fossero sufficienti;
- alla riduzione degli accertamenti di entrata non riscossi per complessivi € 9.210.421,90 di cui € 5.945.968,56 (quota UE competenza 2024), € 1.305.781,33 (Quota Stato 2023) e € 1.958.672,01 (Quota Stato 2024) e degli impegni di spesa per complessivi € 14.573.452,35 di cui € 3.963.979,03 (Quota UE 2023), € 5.945.968,56 (quota UE competenza 2024), € 1.305.781,33 (Quota Stato 2023) e € 1.958.672,01 (Quota Stato 2024), € 559.620,57 (quota regione 2023) e € 839.430,85 (Quota regione 2024), assunti con AD 1040/2023 come indicato nella sezione adempimenti contabili del presente atto.
- attestare che la riduzione di impegni per complessivi € 4.523.599,61 di cui € 3.963.979,03 a valere sul capitolo U1175812 (quota UE) 2023 e € 559.620,57 a valere sul capitolo U1177812 (quota regione) competenza 2023, essendo stati finanziati con applicazione di avanzo generano economie vincolate per complessivi € 4.523.599,61.
- approvare lo schema di Atto unilaterale d'obbligo relativo all'affidamento delle attività del Patto di cura 2023-2024 agli Ambiti territoriali Sociali individuato nell'Allegato 3 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
- **demandare** a successivo provvedimento la liquidazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali.

RILEVATO CHE

- l'Avviso approvato con A.D. n. 1040 del 01/06/2023 all'art. 7 disciplina le cause di decadenza, sospensione e decurtazione del beneficio economico spettante al beneficiario, prevedendo che nei casi di sospensione e decadenza la sovvenzione viene rideterminata pro quota e pro die;
- l'Avviso de quo non dettaglia le modalità di decurtazione del beneficio economico nella fattispecie dei contratti che abbiano decorrenza inframensile o la cui cessazione avvenga nel corso del mese;
- sono pervenute da parte di diversi Ambiti Territoriali sociali richieste di delucidazioni sulla modalità di calcolo da operare nei casi di decurtazione del beneficio per i contratti che abbiano decorrenza inframensile ovvero nei casi di sospensione o decadenza per decesso e ricovero.

CONSIDERATO CHE:

- la metodologia utilizzata per definire il valore dell'unità di costo standard (UCS) di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b), del Reg. UE n. 1060/2021 è stata approvata con A.D. n. 91 del 01/06/2023 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la Sezione competente ha avviato interlocuzioni con l'Autorità di Gestione al fine di determinare il calcolo da operare per definire la decurtazione da applicare nei casi di sospensione, decadenza o di contratti con decorrenza o cessazione inframensile;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, si rende necessario con il seguente provvedimento:

- modificare il punto 7 dell'Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 1040 del 01/06/2023, sostituendo "In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato pro quota e pro die, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Con riferimento alle ore si terrà conto delle ore giornaliere previste dal contratto e dei giorni del mese antecedenti al decesso del beneficiario" con "In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato pro quota, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Ai fini della decurtazione, si terrà conto del numero delle ore mensili minime previste e del numero di ore non lavorate."
- integrare il punto 7 dell'Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 1040 del 01/06/2023 aggiungendo il seguente ultimo capoverso:
"la decorrenza, l'avvio, la sospensione e/o il termine, del rapporto di lavoro durante il mese. In tutti

i casi di mensilità parzialmente lavorate, che, come tali, non soddisfino la misura minima di attività lavorativa da rendere prevista dall'avviso (n. 104 ore/mese in caso di lavoratore non convivente; n. 143 ore/mese in caso di lavoratore convivente) sarà obbligatorio effettuare una decurtazione della sovvenzione pari al numero delle ore non lavorate, secondo i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore non convivente:

Decurtazione = $(1.200/104) \cdot (104-60) = 11,53 \cdot 44 = € 507,32$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 507,32 = € 692,68$

Esempio 2 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore convivente:

Decurtazione = $(1.200/143) \cdot (143-60) = 8,39 \cdot 83 = € 696,37$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 696,37 = € 503,63$

In tali casi specifici di decurtazioni infra-mensili non trova applicazione la condizione relativa al rispetto del numero minimo di ore settimanali ai fini dell'erogazione del contributo. La verifica delle ore lavorate/non lavorate è rinveniente dai cedolini mensili a corredo del riconoscimento del beneficiario."

- modificare per l'effetto la quarta fase delle Linee Guida approvate con A.D. 1441 del 04.08.2023 sostituendo "In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato pro quota e pro die, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Con riferimento alle ore si terrà conto delle ore giornaliere previste dal contratto e dei giorni del mese antecedenti al decesso del beneficiario" con "In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato pro quota, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Ai fini della decurtazione, si terrà conto del numero delle ore mensili minime previste e del numero di ore non lavorate."
- integrare per l'effetto la quarta fase delle Linee Guida approvate con A.D. 1441 del 04.08.2023 aggiungendo "la decorrenza, l'avvio, la sospensione e/o il termine, del rapporto di lavoro durante il mese. In tutti i casi di mensilità parzialmente lavorate, che, come tali, non soddisfino la misura minima di attività lavorativa da rendere prevista dall'avviso (n. 104 ore/mese in caso di lavoratore non convivente; n. 143 ore/mese in caso di lavoratore convivente) sarà obbligatorio effettuare una decurtazione della sovvenzione pari al numero delle ore non lavorate, secondo i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore non convivente:

Decurtazione = $(1.200/104) \cdot (104-60) = 11,54 \cdot 44 = € 507,76$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 507,76 = € 692,24$

Esempio 2 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore convivente:

Decurtazione = $(1.200/143) \cdot (143-60) = 8,39 \cdot 83 = € 696,37$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 696,37 = € 503,63$

In tali casi specifici di decurtazioni infra-mensili non trova applicazione la condizione relativa al rispetto del numero minimo di ore settimanali ai fini dell'erogazione del contributo. La verifica delle ore lavorate/non lavorate è rinveniente dai cedolini mensili a corredo del riconoscimento del beneficiario."

- modificare il testo dell'Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 1040 del 01.06.2023 con le integrazioni di cui sopra;
- modificare il testo delle Linee Guida approvate con A.D. n. 1441 del 04.08.2023 con le integrazioni di cui sopra.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016**e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Il presente provvedimento è conseguente a precedente atto AD 1040/2023 e DGR 636/2023 integrata dalla DGR 722/2023 sottoposti a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023
L'Impatto di Genere stimato in
o diretto
 indiretto
o neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di **modificare** il punto 7 dell'Avviso Pubblico di cui all'A.D. n. 1040 del 01/06/2023, come espresso in narrativa.
2. Di **modificare** la quarta fase delle Linee Guida di cui all'A.D. 1441 del 04.08.2023, come espresso in narrativa.
3. Di **recepire le predette modifiche** nell'Avviso Pubblico approvato con A.D. n. 1040 del 01.06.2023 (Allegato 1) e nelle Linee Guida approvate con A.D. 1441 del 04.08.2023 (Allegato 2), allegati con le relative modifiche, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di **trasmettere** agli Ambiti Territoriali Sociali la presente determina di modifica dell'Avviso pubblico e delle Linee Guida relative alla misura "Patto di Cura".
5. Di **trasmettere** il presente provvedimento alla società in house InnovaPuglia S.p.A.
6. Di **dare atto** che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. Di **dare atto** che il presente provvedimento:

- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 49 facciate (comprensivo dell'Allegato 1 composto di n. 22 pagine e dell'Allegato 2 composto da n. 14 pagine) e sarà conservato, ai sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. N. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale;
- diventa esecutivo a seguito di verifica contabile
- viene pubblicato per estratto all'Albo telematico-provisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare sul portale "sistema.puglia.it" per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
- viene pubblicato in formato tabellare sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi", ai sensi e per gli effetti dell'art 23 Dlgs 33/2013;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente";
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all'Assessorato al Welfare
- sarà notificato agli Ambiti territoriali Sociali tramite PEC.

La Dirigente della
Sezione Benessere Sociale,
Innovazione e Sussidiarietà
Dott.ssa Laura Liddo

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Carmela Carone

Il Dirigente ad interim del Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo
Silvia Visciano

Il Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Laura Liddo



Allegato n. 2

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027

Priorità: 8. Welfare e Salute
Obiettivo specifico: ESO4.11

Azione 8.12 Interventi per il potenziamento, la riqualificazione e l'accesso ai servizi socio assistenziali, riabilitativi e per la promozione di progetti di vita indipendente

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al “Patto di cura 2023- 24” per persone non autosufficienti gravissime

Il presente allegato si compone di n. 22 (ventidue) pagg.,

inclusa la presente copertina



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PUGLIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione Puglia – Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, al fine di dare attuazione agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale per l'avvio della Misura "Patto di cura 2023-24", adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2207;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia;
- Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017, edizione aggiornata nel 2021 a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Decreto FNA 2022-2024 del 03 ottobre 2022;
- Legge 234 del 30 dicembre 2021;
- Altre norme specifiche in materia;



- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e ss.mm. e ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 (GU n. 71 del 26.03.2018);
- PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per l'ammissione delle operazioni al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus a valere sul Programma Regionale per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 nell'assemblea del 9/03/2023;
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione n. 2079 del 28 settembre 2020 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 05/11/2021 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017 “Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 201/2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 03/05/2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 609 del 03/05/2023 avente ad oggetto “Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione.”;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 08/05/2023 avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l’avvio della Misura “Patto di Cura”. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi degli art. 42 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 589 del 22/05/2023 con cui è stata disposta delega per l’attuazione dell’Azione 8.12 al Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, per la quota parte di risorse funzionali alla realizzazione della Misura “Patto di Cura”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 25/05/2023 avente ad oggetto “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.12 - Indirizzi operativi per l’avvio della Misura “Patto di Cura”. D.G.R. n. 636/2023. Modifica Allegato A.”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 91 dell’01/06/2023, con cui è stato approvato l’Allegato A contenente “metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060”;
- Determinazione della Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà n. 1040 del 01/06/2023 con cui è stato, tra l’altro, approvato l’Avviso Pubblico per l’accesso alla misura “Patto di Cura 2023-24” per le persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza, lo schema di domanda, il modulo di consenso di un genitore alla riscossione da parte dell’altro della sovvenzione, il modulo di dichiarazione per la precisazione dell’orario di lavoro.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

1. Contesto di riferimento e finalità generali

Il presente documento è stato redatto dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in applicazione degli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Regionale per l’avvio della Misura “Patto di cura 2023-24” e del Decreto FNA 2022-2024 del 03 ottobre 2022, al fine di delineare puntualmente le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione del Patto di Cura 2023-24 per il periodo Maggio 2023 – Dicembre 2024.

L’intervento è attivato in Puglia in favore delle persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, a complemento delle altre prestazioni, prevalentemente sanitarie e di elevata intensità assistenziale, a supporto di una presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti.

Il presente intervento è coerente con i principi dettati dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024. L’intervento si inserisce nella più ampia programmazione del PR



Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, ed è finalizzato al potenziamento, alla riqualificazione ed all'accesso ai servizi socio assistenziali, per la promozione di progetti di vita indipendente. La deistituzionalizzazione dei pazienti in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, persegue, inoltre, il potenziamento della soggettività, prestando attenzione alla vita quotidiana del paziente ed incentivando il cambiamento del paradigma di cura da socio-sanitario a socio-assistenziale.

La misura contribuisce a sostenere contestualmente due delle tre categorie del Pilastro Europeo dei diritti sociali¹: Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, Protezione sociale e inclusione; attraverso:

- Creazione di nuova occupazione;
- Potenziamento dei servizi socio assistenziali.

La presente misura, "Patto di Cura 2023-24", si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata quale opzione di semplificazione dei costi, ex art. 53.1.e del Reg. (UE) n. 1060/2021, in favore di destinatari in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, finalizzata all'acquisizione di prestazioni di lavoro a supporto della vita indipendente attraverso regolari rapporti di lavoro disciplinati da CCNL, stipulato dalla organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. **La presente misura è incompatibile con la fruizione del contributo previsto in favore di disabili gravissimi non autosufficienti, finalizzata alla valorizzazione della presa in carico domiciliare appropriata e sostenibile rispetto alle patologie presenti e al coinvolgimento del nucleo familiare (Intervento Regionale: "Sostegno Familiare").**

2. Destinatari finali e requisiti di accesso

Possono accedere al "Patto di cura 2023-24" le persone fisiche in condizione disabilità gravissima non autosufficienti che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di tutti i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- 1) esistenza in vita e residenza in Regione Puglia del soggetto disabile;
- 2) non essere destinatari ammessi a finanziamento degli interventi adottati da Regione Puglia PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi²;
- 3) non essere richiedenti del finanziamento del "Sostegno familiare" finanziato col FNA ed FRA;

¹ Cfr.: Reg. (UE) n. 1060/2021 – Reg. (UE) n. 1057/2021.

² Di cui all'A.D. n. 1246 del 12/08/2021 "Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari PRO.V.I. e/o PRO.V.I. Dopo di Noi".



- 4) essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All.3);
- 5) essere in possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016 come di seguito richiamate:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) <=10
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale</i> (CDRS) >=4
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale</i> (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council</i> (MRC), o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale</i> (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i>
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation</i> (LAPMER) <=8
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche

- 6) essere in una condizione di fabbisogno assistenziale coerente con la *ratio* della misura, che sarà oggetto di presa d'atto da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale;
- 7) avere un'Attestazione ISEE non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole)³ o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni (in tale ipotesi, ISEE ordinario o ISEE minorenni ove ne ricorrano i presupposti (art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013)⁴.

³ Con riferimento all'ISEE relativo agli adulti, l'art. 6 ("Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.



Nel caso in cui la condizione di cui al punto 4), lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati potranno comunque presentare la domanda ed eventualmente accedere al beneficio, nelle more della definizione del processo di accertamento, in presenza di una diagnosi rilasciata da struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da struttura privata accreditata contrattualizzata dalla ASL.

Le informazioni auto-dichiarate in fase di presentazione delle istanze, previa compilazione e trasmissione on line delle stesse nelle modalità e termini più avanti dettagliati, saranno acquisite in uno con le domande stesse dagli Ambiti Territoriali Sociali che opereranno in collaborazione con i Distretti Socio-Sanitari e, al loro interno, attraverso le UVM competenti in materia di valutazione multidimensionale, allo scopo di accertare e certificare il fabbisogno assistenziale e le condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza del disabile potenziale destinatario della sovvenzione. Qualora la condizione di gravissima non autosufficienza sia stata già accertata nell'ambito delle procedure regionali di accesso agli interventi "Assegno di Cura" (annualità 2018/2019) e/o "Contributo economico Covid-19"

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;*
- b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:*
 - 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;*
 - 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;*
 - c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile."*

⁴ Con riferimento all'ISEE relativo ai minorenni, l'art. 7 ("Prestazioni agevolate rivolte a minorenni") del D.lgs. n. 159/2013 prevede quanto segue:

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;*
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;*
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;*
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;*

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto."



(annualità 2020-2021-2022) e/o “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, saranno acquisite ai fini istruttori e valorizzate dall’UVM le valutazioni già rilasciate dalle competenti ASL, ferma restando la presa in carico della persona non autosufficiente e la relativa valutazione psicosociale ai fini della eventuale ammissione al “Patto di cura 2023-24”, finalizzata all’acquisizione delle prestazioni erogate dal personale contrattualizzato.

Con specifico riferimento ai soggetti disabili che alla data di presentazione della domanda siano in condizione di ricovero temporaneo presso struttura ospedaliera o di presa in carico presso strutture residenziali sanitarie riabilitative, di recupero, socio-sanitarie e socio-assistenziali, gli stessi ovvero i loro congiunti possono presentare formale istanza di accesso al “Patto di cura 2023-24” per soggetti non autosufficienti gravissimi, con la precisazione che, nel caso la durata del ricovero o di presa in carico superiore a 30 giorni a far data dall’erogazione del beneficio, la misura verrà sospesa a partire dal 31° giorno dall’erogazione per essere riattivata il giorno del rientro dei soggetti disabili a domicilio.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetti non ancora valutati da parte dell’UVM la misura potrà decorrere dal 01/05/2023, a condizione che l’UVM accerti la sussistenza del presupposto della disabilità gravissima e non autosufficienza di cui al Decreto FNA 2016 e che il soggetto disabile abbia sottoscritto un contratto di lavoro efficace alla data del 01/05/2023.

Nel caso in cui il contratto abbia decorrenza da una data successiva rispetto al 01/05/2023 la concessione della sovvenzione decorrerà dalla data di efficacia del contratto a condizione che l’UVM regionale accerti l’adeguatezza dell’intervento e prenda in carico il destinatario

3. Procedure e Criteri di valutazione

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze e l’attribuzione dei punteggi negli specifici criteri di valutazione sarà effettuata in modalità automatizzata mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati del Sistema Informativo Sociale Pugliese, e successiva verifica campionaria, a norma del DPR n. 445/2000, a cura dell’Ambito Territoriale Sociale, anche in corso di erogazione del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà con la decadenza dal beneficio.

3.1 Ammissibilità

Per la verifica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- il rispetto del termine di presentazione delle proposte;
- l’osservanza delle modalità di presentazione delle proposte;
- la presentazione delle proposte da parte di soggetti proponenti in possesso dei requisiti;
- la completezza della documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni ed alla normativa vigente;



- la sottoscrizione di tutta la documentazione in conformità alle prescrizioni;
- la residenza nella Regione Puglia dei soggetti disabili;
- La mancata presentazione di istanza di accesso all'intervento Regionale; "Sostegno familiare".

Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva fase di valutazione di merito (inammissibilità) le istanze:

- presentate da Soggetto diverso da quelli indicati all'art. 2;
- presentate da Soggetto che ha presentato istanza d'accesso all'Intervento Regionale: "Sostegno familiare";
- pervenute in forme diverse da quelle indicate all'art. 10;
- non corredate dei documenti di cui all'art. 10;
- pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato all'art. 10;
- le domande riferite a soggetti disabili che siano deceduti dopo la presentazione delle stesse ma prima della valutazione del medico del distretto e della valutazione multidimensionale dell'UVM, stante l'impossibilità di accertamento del requisito di accesso alla misura.

3.2 Valutazione di merito

Con precipuo riferimento ai criteri di valutazione dell'istanza, i medesimi hanno la funzione di graduare le istanze ammissibili ai fini della selezione delle medesime in funzione dell'effettivo accesso al beneficio laddove il numero delle istanze ammissibili dovesse risultare superiore rispetto al numero di istanze che potranno trovare copertura sulla complessiva dotazione finanziaria disponibile.

Premesso quanto precede, in presenza di una dotazione finanziaria limitata rispetto ad una potenziale platea di istanti particolarmente ampia, considerato il numero di persone affette da gravissima disabilità, si rende necessario, in conformità al documento Metodologie e Criteri di Selezione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, adottare specifici criteri di selezione che siano rispondenti a quanto previsto dall'art. 73.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i..

I predetti criteri di selezione consentono una valutazione oggettiva da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale dei casi che abbiano superato positivamente la preliminare valutazione istruttoria di ammissibilità afferente ai requisiti di accesso.

Con riferimento al presente intervento, il destinatario istante vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, non essendogli attribuito ex lege il diritto soggettivo alla sovvenzione.

Le istanze che supereranno positivamente la fase di ammissibilità formale verranno ammesse alla valutazione di merito. La selezione dei destinatari della sovvenzione avviene attraverso



l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti sulla base di due criteri di premialità di seguito elencati:

Criteria ⁵	Punteggio Massimo	Punteggi per criterio
Efficacia dell'intervento in relazione al valore ⁶ ISEE ⁷ (ristretto o ordinario se più favorevole o minorenni se ne ricorrono i presupposti) del destinatario:		20
Valore ISEE da € 0,00 a € 1.000,00	20	
Valore ISEE oltre € 1.000,00 fino a € 5.000,00	19	
Valore ISEE oltre € 5.000,00 fino a € 10.000,00	18	
Valore ISEE oltre € 10.000,00 fino a € 15.000,00	17	
Valore ISEE oltre € 15.000,00 fino a € 20.000,00	15	
Valore ISEE oltre € 20.000,00 fino a € 25.000,00	10	
Valore ISEE oltre € 25.000,00 fino a € 30.000,00	8	
Valore ISEE oltre € 30.000,00 fino a € 40.000,00	7	
Valore ISEE oltre € 40.000,00 fino a € 50.000,00	6	
Valore ISEE oltre € 50.000,00 fino a € 60.000,00	5	
Valore ISEE oltre € 60.000,00 fino a € 70.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità non autosufficienti	3	
Valore ISEE oltre € 70.000,00 fino a € 80.000,00 limitatamente ai minori in condizione gravissima disabilità non autosufficienti	1	
Fruizione alla data della pubblicazione del bando di prestazioni socio-assistenziali regionali erogate attraverso l'intervento Buoni servizio per disabili ed anziani non autosufficienti a valere sulla programmazione 2014-2020		10
Il destinatario risulta fruitore di Buono Servizio SAD-ADI	0	
Il destinatario non risulta fruitore di Buono Servizio SAD-ADI	5	

⁵ N.B.: Al fine di ridurre gli oneri istruttori per gli uffici amministrativi degli Ambiti Territoriali e facilitare la verifica di alcuni dei criteri di priorità oggetto di autocertificazione potrà essere verificata, mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati Sistema Informativo Sociale pugliese, la fruizione da parte della persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficiente e/o di un componente del relativo nucleo familiare delle prestazioni suindicate.

⁶ Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il valore ISEE si considera comprensivo dei centesimi di Euro, non essendo ammessi arrotondamenti all'unità di Euro. Pertanto, a titolo esemplificativo, al valore ISEE di Euro 1.000,01 viene attribuito il punteggio di n. 19 punti.

⁷ Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni o difformità nell'ISEE dichiarato dal referente del nucleo familiare, la piattaforma segnalerà con un *alert* tali domande nell'ambito dell'elenco delle istanze da verificare e sarà cura del competente Ambito Territoriale procedere con le operazioni di verifica in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4). Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, infatti, che quanto omesso o presentato in maniera difforme non incide sul calcolo del valore dell'ISEE. Ove invece la correzione dell'omissione determini una modifica del valore ISEE, la domanda è dichiarata decaduta.



Il destinatario risulta fruitore di Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	0	
Il destinatario non risulta fruitore di Buono Servizio per Centri diurni sociali o sociosanitari	5	
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO		30

L'Ambito Territoriale Sociale procederà alla formulazione della graduatoria d'ambito in ordine di punteggio attribuito. Nella graduatoria saranno indicate le istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria attribuita, quelle non finanziate per assenza di risorse e quelle non ammesse alla valutazione di merito perché non in possesso dei requisiti di accesso.

I predetti criteri di valutazione consentono una valutazione oggettiva, per la graduazione del bisogno sociale, da parte di ciascun Ambito Territoriale Sociale per la selezione dei destinatari del contributo in possesso dei requisiti di accesso.

Nei casi di punteggio *ex aequo*, saranno ammesse al contributo le istanze debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di presentazione.

4. Dotazione Finanziaria

Per l'attuazione della presente misura, sono disponibili risorse finanziarie pari a complessivi € **40.000.000,00**. La procedura di ammissione a beneficio per i destinatari richiedenti è una procedura che prende avvio con l'approvazione con Delibere di Giunta Regionale degli indirizzi operativi relativi alla Misura "Patto di cura 2023-24", seguita dalla approvazione del presente Avviso pubblico regionale, che fissa le modalità operative di presentazione delle istanze e di funzionalità della piattaforma telematica per la gestione dematerializzata e trasparente dell'intera procedura istruttoria e di ammissione. Il presente Avviso pubblico si configura come procedura chiusa, ovvero a scadenza, con successiva elaborazione di graduatoria di domande per Ambito Sociale Territoriale ordinata in base al punteggio complessivo dei criteri di selezione.

Il contributo sarà accreditato esclusivamente su Iban intestato o cointestato al beneficiario. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata cointestazione, previo consenso dell'altro genitore da allegare alla domanda.

5. Sovvenzione concedibile

La sovvenzione di cui al presente avviso è erogata in forma di Opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060. Pertanto la sovvenzione su base mensile è stata stimata in € 1.200,00 ed è oggetto



del presente avviso. La metodologia di calcolo della presente sovvenzione in forma di semplificazione dei costi è stata elaborata a cura dell'Autorità di gestione con A.D. n. 91 dell'01/06/2023.

La sovvenzione è concessa sulla base dell'istanza ammissibile e finanziata nella graduatoria di ogni Ambito Territoriale Sociale, a norma del presente Avviso, per un valore di importo pari a € **1.200,00** mensili per **20 mensilità** a decorrere dal **01/05/2023** e fino al **31/12/2024**, per un importo complessivo massimo pari ad € **24.000,00**, **fermo restando che la decorrenza è condizionata alla valutazione positiva della condizione di non autosufficienza e dell'efficacia del contratto di lavoro.**

Qualora il destinatario finale sia sottoposto a ricovero presso strutture ospedaliere o di presa in carico presso una struttura residenziale sociosanitaria e/o sanitaria assistenziale e in caso di decesso dell'assistito, intervenuti in un momento successivo alla presentazione della domanda, il nucleo familiare dell'assistito ovvero il soggetto richiedente, è tenuto a comunicare tempestivamente detto evento, al fine di consentire agli Ambiti Territoriali e agli Uffici dei Distretti socio-sanitari della ASL di riferimento di acquisire la necessaria documentazione e monitorare i casi in cui è necessario sospendere o dichiarare la decadenza dal beneficio economico.

La Regione in presenza di risorse finanziarie disponibili, si riserva la possibilità di estendere la validità dell'intervento oltre i termini ivi previsti, a condizione che permangano in capo al destinatario del contributo i requisiti d'accesso all'intervento di cui al presente avviso.

In caso di destinatari già in possesso del requisito accertato dal Sistema Sanitario Nazionale/Distretto della condizione di disabilità gravissima non autosufficienza, con riferimento al Bando Regionale Assegno di Cura 2018, al Bando contributo Covid 2020 o al Bando Caregiver 2022, la concessione della sovvenzione decorrerà dal 01/05/2023, a condizione che:

- l'UVM regionale accerti l'adeguatezza dell'intervento e prenda in carico il destinatario;
- il contratto di lavoro sia già efficace alla data di decorrenza dell'intervento.

La Regione Puglia, a fronte del provvedimento di riparto delle somme complessivamente disponibili, eroga agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie per consentire l'erogazione della sovvenzione ai destinatari, al fine di non incidere su gap temporali di attuazione dell'intervento.



Eventuali economie o ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili agli Ambiti Territoriali Sociali, dovranno essere obbligatoriamente utilizzate per scorrimento delle graduatorie adottate, nel corso della misura.

6. Ammissibilità della Sovvenzione

La sovvenzione è riconosciuta a condizione che il destinatario ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario, munito dei relativi poteri conferiti dal Tribunale sottoscriva un regolare contratto di lavoro di durata almeno pari a 12 mesi con una delle figure contrattuali per una figura convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, un numero minimo di ore, come risulta dalla seguente tabella:

CCNL Domestico					
INQUADRAMENTI CONTRATTUALI AMMESSI					
		NON CONVIVENTE		CONVIVENTE	
LIVELLO CS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (non formato)	CSuper	104	24	143	33
LIVELLO D	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Istitutore	D	104	24	143	33
LIVELLO DS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (formato)	DSuper	104	24	143	33

Il profilo professionale da contrattualizzare, tra quelli previsti, è a scelta del destinatario dell'intervento, a condizione che rispetti la misura oraria minima di contratto prevista dalla tabella, a pena di inammissibilità della sovvenzione.

Nel contratto di assunzione con livello "CS", "D" o "DSuper" del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico dovrà essere definito esattamente il numero minimo di ore settimanali e gli orari di lavoro previsti. Se nel contratto non fosse definito l'orario di lavoro, il beneficiario dovrà presentare apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro.

Qualsiasi variazione successiva dell'orario di lavoro dovrà essere tempestivamente comunicata all'ambito territoriale e all'amministrazione regionale, onde consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco di cui al paragrafo n. 8, durante l'orario di lavoro stabilito in fase di selezione.



Di seguito sono rappresentati gli adempimenti iniziali e periodici cui il destinatario dovrà adempiere per il riconoscimento della sovvenzione, attraverso la piattaforma dedicata all'intervento:

Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo

<i>Fase</i>	<i>Out-put da verificare</i>
Prima erogazione	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) Copia del Contratto di Lavoro della durata minima di mesi 12 sottoscritto dalle parti con livello di inquadramento "CSuper" o "DSuper" (o in alternativa "D") del CCNL del rapporto di lavoro domestico in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali nel caso di lavoratore convivente. Nel caso in cui nel contratto non fosse definita esattamente la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, il richiedente dovrà compilare un apposito modulo in cui precisare l'orario.
Erogazioni periodiche	<ul style="list-style-type: none"> Bonifico a Quietanza del pagamento del lavoratore Avviso di pagamento PagoPA della mensilità di riferimento (CCNL Lavoro Domestico) Quietanza di pagamento Avviso PagoPA (CCNL Lavoro Domestico). Il pagamento sarà condizionato alla messa a disposizione dei cedolini mensili in cui è riportato il numero totale di ore lavorate nel mese, per almeno 24 ore settimanali/104 ore mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/143 ore mensili nel caso di lavoratore convivente.
dopo i 12 mesi , per i contratti inferiori a 20 mesi 13ma erogazione	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta Comunicazione di Rinnovo Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) valida almeno fino al 31/12/2024 Copia del Rinnovo del Contratto di Lavoro valido almeno fino al 31/12/2024

Nel caso in cui il contratto non rispetti i requisiti previsti dal presente avviso rispetto al monte ore minimo contrattuale di ogni figura professionale ammessa, il destinatario sarà invitato dall'Ambito Territoriale Sociale a regolarizzare il rapporto di lavoro, entro 30 gg. dalla carenza evidenziata, fino a regolarizzazione il beneficio è sospeso.

[Si precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy il contratto di lavoro e la comunicazione ad INPS dovranno essere depurati dalle informazioni riferite alla residenza, numero telefonico e email del lavoratore.](#)

Nel caso in cui il contratto termini nel corso della validità dell'intervento, il contributo resterà sospeso e potrà essere erogato nuovamente sino alla scadenza univoca per tutti i richiedenti a seguito della presentazione di un nuovo contratto di lavoro in corso di validità.



Il Soggetto destinatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del contributo. Tutte le transazioni tra il destinatario ed il lavoratore o la PA dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di tracciamento elettronico dei flussi finanziari (Bonifico, Bollettino, etc.) restando esclusa ogni e qualunque forma di pagamento che non consenta la tracciabilità del flusso finanziario.

7. Decadenza, sospensione e decurtazione del beneficio economico

Sono cause di decadenza del beneficio economico:

- il decesso del beneficiario (in tal caso, l'importo assegnato è rideterminato pro quota e pro die per il periodo di effettiva permanenza in vita dello stesso);
- l'ammissione del destinatario al beneficio economico regionale previsto dai Bandi PRO.V.I. e PROVI “Dopo di Noi”, anche ove sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, con decorrenza dall'ammissione al beneficio e per tutto il periodo di durata del beneficio;
- la mancata presentazione del contratto di lavoro nei termini della richiesta avanzata dal competente Ambito Territoriale Sociale;
- la presentazione del contratto di lavoro per una durata del monte ore mensile inferiore a quanto previsto dal presente avviso, per le figure professionali ivi contemplate, se non regolarizzata entro 30 gg. dalla carenza evidenziata dall'Ambito Territoriale Sociale determina la decadenza del beneficio;

Sono cause di sospensione del beneficio economico:

- la sottoscrizione di un contratto di lavoro per una durata del monte ore mensile inferiore a quanto previsto dal presente avviso, per le figure professionali ivi contemplate, determina la sospensione del beneficio. L'Ambito Territoriale, rileva tale carenza sostanziale, invita il destinatario alla regolarizzazione entro 30 gg. in piattaforma telematica;
- il ricovero presso strutture ospedaliere o la presa in carico presso strutture residenziali sanitarie riabilitative e socio-sanitarie e socio-assistenziali superiori a 30 giorni ricadenti nel periodo di erogazione della misura. In tali ipotesi, il beneficio verrà sospeso a partire dal 31° giorno di ricovero per essere riattivato il giorno del rientro del beneficiario a domicilio;
- la scadenza del contratto di lavoro in assenza di proroga/rinnovo del medesimo, da presentare entro 30 giorni dalla scadenza, nel qual caso l'efficacia decorre dalla data di decorrenza della proroga o del nuovo contratto.



Il verificarsi delle fattispecie di cui sopra sospende il pagamento della sovvenzione. La riammissione al pagamento della sovvenzione potrà avvenire al cessare delle cause che lo hanno generato entro i termini ivi previsti e l'erogazione della sovvenzione decorrerà dalla data di riammissione sino alla conclusione del periodo sovvenzionato di cui al presente avviso comune a tutti i destinatari.

In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato pro quota, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Ai fini della decurtazione, si terrà conto del numero delle ore mensili minime previste e del numero di ore non lavorate.

Sono cause di decurtazione del beneficio economico:

- la mancata evidenza degli out-put in piattaforma previsti per il riconoscimento della sovvenzione. In tali ipotesi, il destinatario potrà entro gg. 10 dalla richiesta del competente Ambito Territoriale Sociale integrare in piattaforma la carenza documentale segnalata. In assenza di documentazione integrativa l'Ambito Territoriale procederà alla decurtazione integrale del contributo per le mensilità non corredate dagli out-put previsti e/o non correttamente integrate, ed alla conseguente richiesta di recupero degli importi indebitamente erogati.
- la decorrenza, l'avvio, la sospensione e/o il termine, del rapporto di lavoro durante il mese. In tutti i casi di mensilità parzialmente lavorate, che, come tali, non soddisfino la misura minima di attività lavorativa da rendere prevista dall'avviso (n. 104 ore/mese in caso di lavoratore non convivente; n. 143 ore/mese in caso di lavoratore convivente) sarà obbligatorio effettuare una decurtazione della sovvenzione pari al numero delle ore non lavorate, secondo i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore non convivente:

Decurtazione = $(1.200/104) * (104-60) = 11,54 * 44 = € 507,76$
 Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 507,76 = € 692,24$

Esempio 2 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore convivente:

Decurtazione = $(1.200/143) * (143-60) = 8,39 * 83 = € 696,37$
 Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 696,37 = € 503,63$

In tali casi specifici di decurtazioni infra-mensili non trova applicazione la condizione relativa al rispetto del numero minimo di ore settimanali ai fini dell'erogazione del contributo. La verifica delle ore lavorate/non lavorate è rinveniente dai cedolini mensili a corredo del riconoscimento del beneficio.

8. Competenze dell'Ambito Territoriale Sociale



L'Ambito Territoriale Sociale:

- adotterà la graduatoria messa a disposizione dalla piattaforma;
- trasmetterà l'istanza al Distretto socio-sanitario attraverso la piattaforma;
- verificherà in piattaforma gli out-put secondo le scadenze programmate;
- acquisite le risultanze del Distretto socio-sanitario, l'Ambito richiederà la presentazione del contratto di lavoro come innanzi indicato, nel caso in cui non fosse presente, e, una volta accertata la regolarità dello stesso procederà all'impegno di spesa e all'ammissione al contributo con decorrenza dall'efficacia del contratto di lavoro;
- provvederà a campione alla verifica della veridicità dei requisiti a fondamento dell'istanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- in caso di scadenza della validità del contratto di lavoro nel corso dell'intervento, dovrà accertare in piattaforma la presenza della proroga del contratto o di un nuovo contratto in corso di validità;
- mensilmente verificherà gli out-put previsti per l'erogazione periodica del contributo (documentazione attestante il versamento al lavoratore della somma prevista dal contratto di lavoro con metodi di pagamento tracciabili);
- dovrà controllare la quietanza di pagamento dei contributi attraverso il sistema pagoPA che il richiedente avrà proceduto a caricare in piattaforma;
- qualora dal contratto di lavoro non sia possibile evincere l'articolazione oraria della prestazione lavorativa, dovrà richiedere la produzione di apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro;
- dovrà effettuare controlli in loco, durante l'orario di lavoro comunicato in fase di presentazione del contratto o secondo la variazione oraria prontamente comunicata dal beneficiario.

Fermo restando che nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Avviso saranno ammesse le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale adotta:

- i provvedimenti amministrativi di approvazione degli elenchi degli ammessi al beneficio economico per tranches successive, in virtù delle comunicazioni di volta in volta pervenute dal Distretto socio-sanitario;
- gli elenchi dei soggetti esclusi, specificando nella motivazione la causa di esclusione tra quelle previste al paragrafo 3.1 del presente avviso, comunicandone l'esito ai richiedenti;
- l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse.

9. Competenze del Distretto socio-sanitario



Il Distretto socio-sanitario:

- con riferimento agli utenti già beneficiari di precedenti misure di assistenza indiretta (Assegno di cura contributo COVID o caregiver) curerà prioritariamente la presa in carico da parte dell'UVM che dovrà valutare l'adeguatezza della misura richiesta e l'inserimento nel PAI che sarà ritrasmesso all'Ambito Territoriale per l'immediata liquidazione;
- con riferimento agli utenti per i quali non sia ancora intervenuta la verifica sanitaria, sottoporrà i medesimi ad UVM per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la redazione del PAI in relazione alla prestazione richiesta. Il PAI così redatto sarà trasmesso all'Ambito Territoriale per il proseguimento dell'iter procedurale;
- con riferimento agli utenti che, seppur già valutati da parte del medico del Distretto/UVM, decedano dopo la presentazione della domanda, stante il diritto degli stessi di beneficiare della misura dal 01/05/2023 sino al decesso, il distretto provvederà alla presa d'atto della fattispecie in sede di UVM in costanza di avviso.

10. Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di accesso al **"Patto di Cura 2023-24"** dovranno essere compilate ed inviate, a pena di esclusione, su piattaforma online dedicata, raggiungibile all'indirizzo web: www.bandipugliasociale.regione.puglia.it dal soggetto destinatario, dal tutore, curatore, amministratore di sostegno a condizione che sia in possesso dei relativi poteri conferiti dal Tribunale ovvero dal referente familiare, ovvero dal delegato entro i termini di seguito previsti nell'Avviso. Le istanze saranno prese in carico, per le successive fasi istruttorie, dall'Ambito Territoriale di residenza della persona in condizioni di disabilità gravissima non autosufficiente, in collaborazione con il Distretto Sociosanitario di riferimento per il tramite del responsabile del procedimento appositamente individuato.

La presentazione dell'istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 ed una attestazione di ISEE Ordinario in corso di validità relativa al nucleo familiare della persona con gravissima disabilità non autosufficienza. Le credenziali SPID devono essere intestate al referente del nucleo familiare. Qualora il referente familiare non sia in possesso di credenziali SPID è possibile incaricare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza non sarà possibile procedere alla presentazione dell'istanza. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE Ordinario in corso di validità in cui sia presente l'eventuale destinatario: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE. L'atto di delega dovrà essere inserito in piattaforma.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/>.



a. Accreditamento del referente familiare

Il soggetto destinatario o il referente familiare o il delegato esterno al nucleo, con le proprie credenziali SPID rilasciate da un fornitore accreditato, accede alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile a verificare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

b. Generazione Codice Famiglia

Al termine della fase di accreditamento del soggetto destinatario o del referente familiare o del delegato esterno al nucleo, previa convalida, il sistema genera il "Codice Famiglia". L'anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell'Attestazione di ISEE Ordinario, rilasciata al richiedente e acquisita automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica. Non è, quindi, possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E', invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare, tra cui la residenza e il domicilio, lo stato di disabilità. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.

Si precisa che la piattaforma informatica è già accessibile per la generazione del codice famiglia, laddove si disponga di Attestazione ISEE 2023.

I richiedenti già in possesso di un Codice Famiglia di anni precedenti non potranno utilizzarlo in quanto relativo a ISEE Ordinario scaduto.

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accREDITamento e la generazione del Codice Famiglia, il soggetto destinatario o del referente familiare o del delegato esterno al nucleo **presenta** la domanda di accesso al **Patto di Cura 2023-24**".

La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato **esclusivamente on-line**, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di AccREDITamento del referente familiare e Generazione del Codice Famiglia.

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata **esclusivamente** dalle ore 12:00 del 15/06/2023 fino alle ore 12:00 dell'11/07/2023.



Alla istanza andrà allegato il contratto di lavoro con la figura professionale scelta, tra quelle ammissibili, qualora già stipulato, e le relative comunicazioni obbligatorie, come specificato all'art. 6 del presente avviso. Alla domanda non dovrà essere allegata altra documentazione, con l'eccezione dell'eventuale consenso del genitore non cointestatario del conto corrente su cui viene accreditato il contributo in favore del disabile minore e della eventuale diagnosi specialistica relativa alla persona con gravissima disabilità non autosufficienza - rilasciata da struttura ospedaliera o sanitaria specialistica del SSR pugliese o di altra Regione italiana, o con essi convenzionata - attestante la condizione di gravissima non autosufficienza da patologia specifica determinata da eventi traumatici riconducibile alle lettere a) e d), dell'art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016, per gravissimi disabili non autosufficienti che al momento della presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito l'accertamento di invalidità.

Al termine della compilazione dell'istanza online, il soggetto destinatario o il referente familiare o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Al momento dell'invio, al fine di sottoscrivere l'istanza con firma elettronica semplice (ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD), il sistema invierà via SMS, sul numero telefonico certificato dal richiedente in piattaforma in sede di certificazione del domicilio digitale, un codice OTP che dovrà essere conseguentemente inserito in piattaforma. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente anche dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in istanza, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione dell'istanza.

Se il destinatario, il referente o il delegato non INVIA espressamente l'istanza, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare un'istanza già inviata; nel caso in cui il soggetto beneficiario o referente familiare o delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda inviata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente istanza, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Sarà possibile effettuare la suddetta procedura di annullamento **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 11/07/2023.**

Tutte le comunicazioni inerenti l'iter istruttorio dell'istanza saranno trasmesse **dall'Ambito Territoriale** mediante la medesima piattaforma telematica di gestione delle istanze, con avviso e comunicazione inoltrata anche all'indirizzo e-mail che ciascun richiedente avrà avuto cura di indicare, tanto al fine di ridurre la gestione di documentazione cartacea e facilitare la comunicazione con gli utenti senza maggiori oneri.

Per le modalità di gestione dei servizi telematici si rimanda al "Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi PugliaSociale", la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

[11. Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e i.i.](#)



Il responsabile del procedimento **“Patto di Cura 2023-24”**, per la fase di presentazione delle istanze, è il **Dott. Giuseppe Chiapperino**. Il servizio competente è il Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà della Regione Puglia.

Per la fase di valutazione delle istanze e di concessione del contributo economico gli Ambiti Territoriali dovranno nominare un proprio responsabile del procedimento i cui riferimenti saranno pubblicati sulla piattaforma informatica.

Per richiedere informazioni in merito al dispositivo di funzionamento dell’intervento si prega di fare riferimento esclusivamente alla funzione **“RICHIEDI INFO”** disponibile su piattaforma telematica dedicata.

A ciascun quesito formulato si risponderà esclusivamente in forma scritta su piattaforma e con riscontro e-mail all’indirizzo indicato dal richiedente.

Per eventuali richieste di supporto informatico per le funzionalità della piattaforma i destinatari, gli operatori degli Ambiti territoriali e dei Distretti Sociosanitari nonché gli operatori degli sportelli di supporto alle famiglie potranno fare riferimento alla funzione **“Assistenza Tecnica”** disponibile sulla medesima piattaforma.

Il servizio di Assistenza Tecnica opera secondo quanto definito nel **“Manuale delle Procedure del Servizio di Assistenza Tecnica del Centro Servizi Puglia Sociale”**, la cui ultima versione è sempre resa disponibile nella sezione Documenti e/o Manuali della piattaforma telematica.

12. Norme di rinvio

La Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà si riserva di produrre apposite linee guida o circolari interpretative in favore dei RUP individuati dagli Ambiti Territoriali pugliesi per la gestione amministrativa del presente intervento, laddove richieste e necessarie per l’omogeneo e rapido svolgimento dell’intervento su tutto il territorio regionale.

13. Informazione, pubblicità e foro competente

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia nonché sulla piattaforma informatica dedicata sopra richiamata. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bari.

Avverso il presente Avviso è ammesso, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 104/2010, ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla pubblicazione al BURP.

14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i soggetti interessati all’accesso al **“Patto di cura 2023-24”** che il trattamento dei dati, comuni e particolare, forniti in sede di presentazione dell’istanza e a tal fine acquisiti, è svolto nell’esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e dell’art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR, ai fini della



gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

Titolare del trattamento dati, è la Regione Puglia, nella persona del Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, in qualità di Designato del trattamento di dati personali ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 30 gennaio 2019.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. La Regione Puglia, per l'attuazione della misura "Patto di cura 2023-24", si avvale degli Ambiti Territoriali, dei Distretti Socio-Sanitari, e di InnovaPuglia S.p.A. che operano in qualità di responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il conferimento dei dati per le finalità suindicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al "Patto di cura 2023-24" e la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento degli stessi con esclusione dall'accesso al contributo. I dati conferiti verranno conservati, in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per cinque anni dalla conclusione del procedimento.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Per l'esercizio dei richiamati diritti è sufficiente scrivere al RPD della Regione Puglia all'indirizzo rpd@regione.puglia.it. Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno diritto a proporre istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento stesso, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, o di adire il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 79 del GDPR.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

Allegato 1

LINEE GUIDA REGIONALI destinate agli **AMBITI TERRITORIALI** e ai **DISTRETTI SOCIOSANITARI** relative alle procedure operative riferite all'iter valutativo delle domande per **"Patto di cura 2023-2024"** in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza (DM FNA 2016), di cui all'AD n. 1040 del 01/06/2023

*Il presente allegato si compone di n.14 (quattordici) pagine
inclusa la presente copertina*

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo

Premessa

Le presenti linee guida sono state predisposte dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e sussidiarietà in applicazione della **Del. G.R. n. 636 del 08/05/2023 di approvazione delle Linee di indirizzo per l'attivazione della misura "Patto di cura 2023-2024" in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza modificata e integrata dalla Del. G.R. n. 722 del 25/05/2023, e dell'AD n. 1040 del 01.08.2023 relativa all'approvazione dell'Avviso pubblico e della domanda per accedere alla sovvenzione "Patto di cura 2023-2024"**, al fine di delineare puntualmente le procedure operative relative all'iter di istruttoria e valutazione delle domande per l'accesso alla sovvenzione **"Patto di cura 2023-2024"**.

Le presenti linee guida integrano e precisano le modalità attuative degli indirizzi fissati dalla Del. G.R. n. 636/2023, modificata e integrata dalla Del. G. R. n. 722/2023 e dell'Avviso Pubblico approvato con AD 1040/2023 in modo da assicurare omogeneità applicativa dell'intervento in tutti gli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi, a garanzia di tutti gli utenti potenzialmente beneficiari, in relazione ai seguenti obiettivi istruttori:

- I) verificare che le domande presentino tutti i requisiti formali richiesti per l'ammissibilità delle stesse così come disposto dall'Avviso approvato in Allegato A alla AD n. 1040/2023;
- II) verificare la correttezza del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti della durata minima di mesi 12 con livello di inquadramento "CSuper" o "DSuper" (o in alternativa "D") riferito al CCNL del rapporto di lavoro domestico in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali e mensili nonché la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali nel caso di lavoratore convivente.
- III) verificare la congruenza con la ricevuta della Comunicazione Assunzione dell'INPS Servizi di Rapporto di Lavoro domestico;
- IV) determinare l'indice di priorità nell'accesso alla misura definita **"Patto di cura 2023-2024"** in relazione alla situazione economica familiare attestata da ISEE ordinario del nucleo del caregiver familiare e alla fruizione dei Buoni servizio regionali per l'accesso ai servizi SAD-ADI e ai Centri Diurni alla data della pubblicazione dell'Avviso.

Di seguito l'illustrazione delle fasi istruttorie finalizzate a supportare gli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi nella selezione delle domande ammissibili per l'accesso alla misura, tenuto conto della disponibilità complessiva di risorse finanziarie previste nelle Delibere di G.R. n. 636/2023 e n. 722/2023 per complessivi euro 40.000.000,00.

In tutte le fasi, la procedura è supportata dalla piattaforma telematica, accessibile dal link <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/pattodicurasostegnofamiliare> sia per la consultazione delle domande e dei relativi indicatori di priorità, che per il caricamento dei dati istruttori e degli esiti istruttori, funzionali all'assunzione dei provvedimenti amministrativi e contabili connessi alla concessione del **"patto di cura 2023-2024"**.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

In tutte le fasi di seguito illustrate, il Responsabile del Procedimento della misura, individuato dall'Ambito Territoriale Sociale, assicura il puntuale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, e, in particolare, assicura la riservatezza degli elenchi delle domande pervenute, che non possono essere ceduti né parzialmente né integralmente ad altro soggetto esterno, ma possono solo essere trattati su piattaforma a fini istruttori e comunicati individualmente ai singoli richiedenti, all'esito della stessa istruttoria.

Le fasi istruttorie

I FASE – a carico della Regione

La Regione centralizza alcune delle verifiche sui requisiti di accesso e sui criteri di priorità, per conto degli Ambiti Territoriali Sociali, fatta salva la competenza istruttoria che resta in capo agli stessi, così come di seguito esplicitata.

1. In particolare, il sistema informatico regionale dedicato alla procedura dematerializzata di gestione delle domande di accesso al **"patto di cura 2023-2024"** in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/pattodicurasostegnofamiliare> consente di presidiare i seguenti step di verifica: con riferimento al disabile gravissimo non autosufficiente verifica, alla data della presentazione della domanda, l'esistenza in vita e la relativa residenza nella Regione Puglia attraverso la cooperazione applicativa con l'anagrafe sanitaria - EDOTTO . In ogni caso compete all'Ambito verificare la coincidenza del dato rilevato dalla piattaforma con il dato risultante dai registri anagrafici comunali, al fine di accertare eventuali discordanze.

Si specifica che la piattaforma ha operato un blocco delle domande:

- presentate in modalità differenti rispetto a quanto prescritto nell'avviso;
- presentate da soggetti non residenti in Regione Puglia al momento della presentazione dell'istanza (con riferimento tanto al disabile quanto al caregiver) alla data di presentazione dell'istanza;
- presentate da soggetti non esistenti in vita (con riferimento tanto al disabile quanto al caregiver) alla data di presentazione dell'istanza;
- presentate da soggetti che hanno dichiarato di fruire del beneficio economico regionale per progetti di vita indipendenti e per progetti "Dopo di noi";
- prive della indicazione del possesso di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e) f), g) h), i) dell'art. 3 del Decreto FNA 2016;
- Prive dell'attestazione ISEE ORDINARIO o SOCIO SANITARIO o MINORI;
- con una Attestazione ISEE superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole) o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni, in

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

relazione ai quali si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE minorenni, quest'ultimo obbligatorio ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013).

2. verifica, mediante cooperazione applicativa con le Banche Dati Sistema Informativo Sociale pugliese:

- a. la fruizione della misura contributo relativo al progetto "Pro.V.I." da parte della persona in condizioni di gravissima disabilità per accertare l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità rispetto al riconoscimento della misura;
- b. la fruizione della misura contributo relativo al progetto "Dopo di noi" da parte della persona in condizioni di gravissima disabilità per accertare l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità rispetto al riconoscimento della misura;
- a. la presenza di domande la cui condizione di gravissima disabilità non autosufficienza è correlata alla fruizione dell'assegno di cura, ovvero del contributo economico COVID-19 o dell'accertamento di non autosufficienza correlato alla misura budget di sostegno al caregiver familiare, al fine della segnalazione agli ambiti territoriali ed ai distretti sociosanitari affinché questi possano procedere all'istruttoria semplificata per i soggetti disabili già in possesso della valutazione sanitaria sui quali il Distretto sociosanitario dovrà esclusivamente compilare il PAI semplificato.

In presenza di verifica positiva di una o più delle situazioni di cui al punto 2, lett. a) e b) la domanda non sarà ammessa alla successiva fase istruttoria nel caso in cui l'ambito territoriale verifichi l'effettiva fruizione del beneficio ed il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale adotterà l'elenco dei soggetti esclusi, specificandone la motivazione e comunicando l'esito ai richiedenti.

3. attribuzione automatica, mediante piattaforma telematica, dei punteggi, così come previsto dall'Avviso approvato con A.D. n. 1040 del 01 giugno 2023, secondo i seguenti criteri di priorità:

- ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL DISABILE GRAVISSIMO NON AUTOSUFFICIENTE (*come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza*) - max punti 20.

In sede di compilazione della domanda, il nucleo familiare indica il numero di protocollo della corrispondente ATTESTAZIONE ISEE 2023 rilasciata dall'INPS. La dichiarazione è pertanto automaticamente acquisita dal sistema mediante cooperazione applicativa con la Banca Dati dell'INPS. Nel caso in cui vengano rilevate omissioni nella Attestazione ISEE, queste vengono evidenziate dal sistema, che ne segnala l'anomalia.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

- NON FRUIZIONE ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PRESTAZIONI SOCIALI REGIONALI EROGATE ATTRAVERSO L'INTERVENTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI per l'accesso al servizio ADI/SAD A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (punteggio alla situazione prevalente) - punti 5.
 - NON FRUIZIONE ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PRESTAZIONI SOCIALI REGIONALI EROGATE ATTRAVERSO L'INTERVENTO BUONI SERVIZIO PER DISABILI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI per la frequenza di centri diurni sociali o sociosanitari A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (punteggio alla situazione prevalente) - punti 5.
4. trasmissione agli Ambiti Territoriali Sociali di residenza del disabile gravissimo non autosufficiente, mediante piattaforma telematica, degli elenchi ordinati delle domande, con l'indicazione del Distretto Sociosanitario di residenza del disabile gravissimo non autosufficiente, in ordine decrescente in base ai punteggi provvisori, attribuiti da piattaforma informatica.

Il punteggio ottenuto dalla singola pratica in questa fase deve intendersi come provvisorio fino alla validazione finale della relativa istruttoria da parte dell'Ambito territoriale competente.

II FASE - a carico dell'Ambito Territoriale Sociale

L'Ambito Territoriale Sociale, acquisiti gli esiti dalla piattaforma, avvia (per tranches successive) le operazioni istruttorie, dirette a verificare:

- la residenza anagrafica del disabile gravissimo non autosufficiente, alla data di presentazione della domanda, sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive formulate in sede di domanda. E' fatta salva un'ulteriore verifica, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da effettuarsi prima della liquidazione del contributo.

N.B. In caso di accertata assenza della residenza del disabile gravissimo nella Regione Puglia, la domanda di accesso al contributo non sarà ammessa.

In caso di ricovero/i del soggetto disabile presso una struttura ospedaliera o della presa in carico presso una struttura residenziale sanitaria, sociosanitaria e/o socio-assistenziale al momento della presentazione della domanda o, in caso di esito positivo all'ammissione al beneficio nel corso della fruizione dello stesso, l'Ambito Territoriale sospenderà il beneficio a partire dal 31° giorno di ricovero per essere riattivato il giorno del rientro del beneficiario al proprio domicilio.

Nel caso in cui vengano rilevate dall'INPS delle omissioni o difformità nell'ISEE dichiarato dal nucleo familiare del disabile gravissimo non autosufficiente, la piattaforma segnala con un alert tali domande nell'ambito dell'elenco delle istanze da verificare e sarà cura dell'Ambito territoriale procedere con le operazioni di verifica in applicazione del Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 luglio 2021 (art. 4). Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, infatti che



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

quanto omesso o presentato in maniera difforme non incide sul calcolo del valore ISEE. Ove, invece, la correzione dell'omissione determini una modifica del valore ISEE, la domanda è dichiarata decaduta¹.

Gli ambiti territoriali in sede di prima valutazione, al fine di rendere celere il procedimento amministrativo, effettueranno l'istruttoria sulla scorta delle dichiarazioni formulate in sede di domanda¹ e a seguito di tale verifica trasmetteranno le istanze, nell'ordine di priorità rinveniente dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 3.2 dell' Avviso pubblico e tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata, ai Distretti Sociosanitari per le verifiche di competenza relativamente alle condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza – ai sensi dell'art. 3 del Decreto FNA 2016 - della persona gravissima non autosufficiente. Tali elenchi conterranno in evidenza i soggetti disabili già in possesso della valutazione sanitaria sui quali il Distretto sociosanitario dovrà esclusivamente compilare il PAI ristretto.

Gli ambiti effettueranno successivamente verifiche a campione in ordine alle dichiarazioni formulate.

III FASE - a carico del Distretto Sociosanitario

I Distretti Sociosanitari prendono in carico, per le verifiche di competenza, le istanze trasmesse, provvedendo preliminarmente ad individuare le domande presentate da pazienti per i quali la sussistenza della condizione di gravissima non autosufficienza ex Decreto FNA 2016, sia stata già accertata nell'ambito delle procedure delle misure Assegno di Cura (annualità 2018/2019) e/o Contributo economico Covid-19 (annualità 2020/2021/2022 - 30 aprile 2023), e/o "budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

¹ Circa la presenza di difformità tra componenti del nucleo familiare e componenti dichiarati nell'ISEE, si evidenzia che, atto propedeutico all'emissione dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS, è il rilascio da parte del richiedente della cd "DSU" (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Le istruzioni riferite alla compilazione della DSU espressamente prevedono: "Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara".

Attualmente la composizione del nucleo familiare rientra nella parte della DSU autodichiarata.

Colui che rilascia la DSU deve indicare tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della stessa. Tuttavia, la normativa di riferimento DPCM 159/2013, contempla delle casistiche specifiche in cui la composizione del nucleo anagrafico può subire modifiche (vedi coniugi non conviventi o figli minori, etc).

Pertanto, ove la difformità tra nucleo dichiarato ai fini ISEE e famiglia anagrafica sia dovuta alla sussistenza di fattispecie specifiche, espressamente previste dalla legge, non si pone alcun problema; ove invece, la diversità non trovi conferma in tali casistiche ma si fondi, ad esempio su errore nell'indicazione o meno di un componente, l'ISEE rilasciata al momento della domanda è da ritenersi irregolare, non può essere sanata a posteriori e richiede tutti gli adempimenti conseguenti.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

2022". Il sistema non effettua alcun blocco automatico, ma mette a disposizione tale informazione negli elenchi istruttori.

Qualora sussista la fattispecie di cui innanzi, il Direttore del Distretto o suo delegato abilitato ad operare in piattaforma per ogni singolo caso provvede a redigere il PAI semplificato che indichi in che occasione è stato valutato, che attesti la precedente valutazione nonché l'adeguatezza della misura rispetto alla situazione di gravissima non autosufficienza e ad inserirlo in piattaforma valorizzando il campo "Esito valutazione sanitaria" selezionando dal relativo menù a tendina la voce "Positivo", avendo cura di aggiornare ciascuna scheda di dati inseriti con il tasto "Aggiorna"/ "Inserisci". Il sistema mostra l'informazione relativa all'esito della valutazione precedente e permette di precompilare il modulo istruttorio con le medesime informazioni. Le informazioni caricate nel modulo possono essere modificate e/o confermate.

I Distretti Sociosanitari provvedono quindi a trasmettere tempestivamente agli Ambiti Territoriali, in relazione alle pratiche esaminate, le suddette istanze corredate della valutazione circa la gravissima disabilità, conservando l'ordine decrescente delle pratiche in considerazione del punteggio riveniente dall'applicazione dei criteri di priorità come da Avviso pubblico, per consentire - fermi restando i relativi adempimenti, per come dettagliati nella successiva "IV Fase" – agli ambiti territoriali di procedere con l'esclusione o con l'ammissione a finanziamento e la relativa liquidazione del beneficio nel rispetto della graduatoria di priorità e tenendo conto dell'effettiva assegnazione di risorse economiche in capo a ciascun Ambito.

Fermo restando la tempestiva e prioritaria trasmissione agli ambiti, nell'ordine della graduatoria messa a disposizione dal sistema, delle istanze riferite ai richiedenti per i quali esista già una valutazione di non autosufficienza, i Distretti procederanno senza indugio, nell'anzidetto ordine, ad esaminare le istanze dei richiedenti per i quali invece non sussista una valutazione positiva della condizione di gravissima non autosufficienza ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016 e a verificare, in capo ai medesimi, il possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- 1 percezione dell'indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980 o status di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna "Non Autosufficienza" del prospetto in All. 3) alla data di presentazione della domanda.**

Il possesso dell'indennità di accompagnamento viene verificato da sistema attraverso la cooperazione applicativa con il servizio INPS di verifica Invalidità Civile. Tali verifiche, da effettuarsi rispetto ai dati inseriti all'atto della compilazione della domanda, consentono di avere una immediata evidenza nel panel istruttorio delle pratiche con riscontro positivo e per le quali la ASL non deve effettuare ulteriori controlli. In caso di pratiche aventi riscontro negativo, possono essere effettuati ulteriori controlli *on line* anche rispetto alla correttezza delle informazioni inserite in piattaforma ed eventuale rettifica delle suddette nel panel istruttorio all'uopo dedicato, o *offline*, laddove non sia possibile effettuarli nella suindicata modalità. Laddove venga riscontrata la carenza del requisito di cui al presente punto, la domanda non viene ammessa alla successiva fase di valutazione sanitaria.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

Per lo status di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, il sistema non presenta alcuna funzione di verifica automatica. Dunque, la verifica viene effettuata dal Distretto Sociosanitario.

In presenza di domande in cui è stato già segnalato, in fase di compilazione, il mancato accertamento di invalidità, deve essere effettuata una prima verifica in merito alla riconducibilità della patologia certificata nella documentazione allegata (diagnosi rilasciata da struttura sanitaria pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da struttura privata accreditata contrattualizzata dalla ASL) alle condizioni di gravissima non autosufficienza di cui alle lettere a) e d) del comma 2 dell'art. 3 del Decreto interministeriale FNA 2016, causate da eventi traumatici². È a cura a del Distretto la verifica della conformità della certificazione.

2 verifica della sussistenza, in capo al disabile gravissimo, di almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016.

Tali verifiche rientrano nell'ambito del procedimento di valutazione sanitaria multidimensionale di competenza del Distretto Sociosanitario. A tal fine, si tiene conto delle verifiche sanitarie da effettuarsi ad opera dei medici specialisti per disciplina afferente – così come individuati dal Direttore del Distretto – mediante l'applicazione delle scale di valutazione di cui agli Allegati al Decreto FNA 2016.

Questa fase di esclusiva competenza sanitaria deve essere avviata in tranches successive, al fine di consentire l'avvio tempestivo della fase di verifica del requisito soggettivo delle condizioni di disabilità gravissima non autosufficienza.

La cooperazione applicativa attivata con il Sistema Informativo Sanitario Edotto consente di segnalare per ogni singolo paziente la presenza di un eventuale PAI, in modo da permettere ai referenti aziendali di individuare gli utenti che sono già conosciuti dai servizi distrettuali o specialistici della ASL, ai fini di una integrazione del PAI e di un più immediato accesso alla relativa documentazione già disponibile.

Nel caso in cui il richiedente non si renda disponibile ad essere sottoposto a valutazione sanitaria ad opera del medico specialista individuato dal direttore del distretto competente, la domanda di accesso al "sostegno familiare" sarà inammissibile. L'indisponibilità del richiedente deve essere adeguatamente dimostrata dal Distretto, in base alla normativa vigente, e comunicata in piattaforma all'ambito territoriale che provvederà all'esclusione dal beneficio.

Ai fini della verifica sanitaria si fa riferimento alla Valutazione della UVM così come indicata dalla Del.G.R. n. 205 del 28 febbraio 2023.

² Ai fini dell'eventuale ammissione al "Patto di cura", pertanto, nella fattispecie specifica in questione, i suindicati due requisiti dovranno essere posseduti congiuntamente e, pertanto, in presenza di uno solo dei due requisiti la domanda sarà da considerarsi inammissibile.

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo

Ferma restando la necessità della valutazione multidimensionale del caso e la redazione del PAI coerente con la misura, ma considerando la vincolatività delle prescrizioni del Decreto FNA 2016 rispetto alla definizione di gravissima non autosufficienza, l'accertamento del requisito mediante l'applicazione rigorosa delle scale specialistiche previste dall'art. 3 comma 2, risulta essere attività imprescindibile e sufficiente ai fini della individuazione del disabile gravissimo non autosufficiente.

Il Direttore del Distretto o suo delegato abilitato ad operare in piattaforma, pertanto, non appena in possesso degli esiti delle verifiche sanitarie in capo alla persona in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza provvede attraverso l'UVM, alla redazione del PAI semplificato e all'inserimento nel sistema telematico, compilando la maschera della specifica patologia e inserendo il dato riconducibile alla/e relativa/e scala/e. Per ogni singolo caso, quegli provvede altresì a compilare il campo "Esito valutazione sanitaria" selezionando dal relativo menù a tendina la voce "Positivo" / "Negativo", avendo cura di aggiornare ciascuna scheda di dati inseriti con il tasto "Aggiorna" / "Inserisci".

La piattaforma, a chiusura del relativo caricamento dei dati da parte del Distretto sociosanitario, riporta gli esiti relativi all'accertamento della condizione di gravissima disabilità non autosufficienza, conservando l'ordine decrescente delle pratiche, in considerazione del punteggio riveniente dall'applicazione dei criteri di priorità, come da Avviso pubblico approvato in Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 01 giugno 2023. Nell'ipotesi di pratiche collocate in posizione di *ex aequo*, viene considerato l'ordine cronologico di trasmissione telematica della domanda su piattaforma, così come previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 1040 del 01 giugno 2023.

IV FASE – a carico degli Ambiti Territoriali Sociali

L'Ambito Territoriale Sociale, acquisiti progressivamente gli esiti relativi all'accertamento sanitario di competenza del Distretto Sociosanitario, verificati e validati i punteggi delle domande istruite, al fine di ammettere alla sovvenzione, procede a:

- acquisire, qualora non già prodotto in sede di presentazione della domanda, entro max 30 giorni dalla richiesta, il regolare contratto di lavoro, stipulato tra destinatario ovvero il tutore, l'amministratore di sostegno o chi eserciti la legale rappresentanza del destinatario, munito dei relativi poteri conferiti dal Tribunale di durata almeno pari a 12 mesi con una delle figure contrattuali per una figura convivente o non convivente, garantendo, ai fini della sovvenzione, un numero minimo di ore, come risulta dalla seguente tabella:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

CCNL Domestico					
INQUADRAMENTI CONTRATTUALI AMMESSI					
		NON CONVIVENTE		CONVIVENTE	
LIVELLO CS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (non formato)	CSuper	104	24	143	33
LIVELLO D	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Istitutore	D	104	24	143	33
LIVELLO DS	LIVELLO	Ore mese	Ore settimana	Ore mese	Ore settimana
Assistente a persona non autosufficiente (formato)	DSuper	104	24	143	33

Nel contratto di assunzione con livello "CS", "D" o "DSuper" del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico dovrà essere definito esattamente il numero minimo di ore settimanali e gli orari di lavoro previsti. Se nel contratto non fosse definito l'orario di lavoro, il richiedente dovrà presentare, a richiesta della Ambito territoriale, apposita dichiarazione che precisi l'orario di lavoro (Modello Allegato n. 4 alla AD n. 1040/2023)³.

L'Ambito Territoriale, nel caso in cui il contratto di lavoro non rispetti i requisiti riferiti al monte ore minimo contrattuale rispetto alla figura professionale contrattualizzata come da tabella su indicata, dovrà acquisire la dichiarazione di precisazione dell'orario di lavoro (Allegato n.5 alla AD n. 1040/2023) ed entro max i 30 giorni successivi, la regolarizzazione del rapporto di lavoro. In questo caso l'ammissione alla sovvenzione rimarrà sospesa fino alla regolarizzazione suddetta.

L'ambito dovrà richiedere l'iban su cui accreditare il contributo, qualora non dichiarato in sede di domanda, che deve essere intestato o cointestato al beneficiario. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo può essere accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori ovvero, in caso di mancata cointestazione, previo consenso dell'altro genitore da acquisire in fase istruttoria, qualora non già allegato alla domanda. Si specifica, all'uopo, che il modulo non deve essere compilato in caso di omologa/sentenza di separazione o di divorzio

³ Si precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy il contratto di lavoro e la comunicazione all'INPS dovranno essere depurati dalle informazioni riferite alla residenza, numero telefonico e email del lavoratore.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

con la/il quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del minore; in tal caso compete all'ambito accertare le predette situazioni ed acquisire la relativa documentazione.

In particolare, si evidenzia che:

- in caso di disabili gravissimi non autosufficienti deceduti successivamente rispetto alla valutazione sanitaria positiva, la sovvenzione è rideterminato *pro quota* e *pro die* per il periodo di effettiva permanenza in vita dello stesso). Il contributo, così calcolato, rientrerà nell'asse ereditario;
- in caso di disabili gravissimi non autosufficienti deceduti successivamente rispetto alla presentazione della domanda ma prima della valutazione del medico del distretto e della valutazione multidimensionale dell'UVM, le istanze vengono escluse stante l'impossibilità di accertamento del requisito di accesso alla misura;
- in caso di ammissione e di fruizione del beneficio economico regionale previsto dai Bandi PRO.V.I. e PROVI "Dopo di Noi", anche ove sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda, la sovvenzione al Patto di cura sarà, a seconda dei casi annullata o revocata con decorrenza dalla fruizione del beneficio PRO.V.I. e PRO.V.I. "Dopo di noi" per tutta la durata della stessa;
- la mancata presentazione del contratto di lavoro nei termini della richiesta avanzata determina la non ammissione e la decadenza dal beneficio;
- in presenza di un contratto di lavoro sottoscritto per una durata del monte ore mensile inferiore a quanto previsto dal presente avviso, per le figure professionali ivi contemplate, determina la sospensione del beneficio. L'Ambito Territoriale, rileva tale carenza sostanziale, invita il destinatario alla regolarizzazione entro 30 gg. in piattaforma telematica altrimenti si determina la decadenza del beneficio;
- la scadenza del contratto di lavoro in assenza di proroga/rinnovo del medesimo, da presentare entro 30 giorni dalla scadenza, nel qual caso l'efficacia decorre dalla data di decorrenza della proroga o del nuovo contratto;
- in caso di ricovero temporaneo presso struttura ospedaliera, o la presa in carico presso strutture residenziali sanitarie riabilitative e socioassistenziali e socioassistenziali gli utenti saranno ammessi al beneficio con la precisazione che, nel caso la durata del ricovero sia superiore a 30 giorni a far data dall'erogazione del beneficio, la misura verrà sospesa a partire dal 31° giorno dall'erogazione per essere riattivato il giorno del rientro del soggetto disabile a domicilio.

In tutti i casi di decadenza e/o sospensione del contributo, l'importo della sovvenzione sarà riproporzionato pro quota, considerando gli effetti temporali intervenuti delle cause di decadenza e/o sospensione, per periodi inferiori al mese solare. Ai fini della decurtazione, si terrà conto del numero delle ore mensili minime previste e del numero di ore non lavorate.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

In tutti i casi di mensilità parzialmente lavorate, che, come tali, non soddisfino la misura minima di attività lavorativa da rendere prevista dall'avviso (n. 104 ore/mese in caso di lavoratore non convivente; n. 143 ore/mese in caso di lavoratore convivente) sarà obbligatorio effettuare una decurtazione della sovvenzione pari al numero delle ore non lavorate, secondo i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore non convivente:

Decurtazione = $(1.200/104) * (104-60) = 11,54 * 44 = € 507,76$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 507,76 = € 692,24$

Esempio 2 - decorrenza del contratto il giorno 15 del mese – ore lavorate n. 60 – Lavoratore convivente:

Decurtazione = $(1.200/143) * (143-60) = 8,39 * 83 = € 696,37$

Sovvenzione riconoscibile = $1.200 - 696,37 = € 503,63$

In tali casi specifici di decurtazioni infra-mensili non trova applicazione la condizione relativa al rispetto del numero minimo di ore settimanali ai fini dell'erogazione del contributo. La verifica delle ore lavorate/non lavorate è rinveniente dai cedolini mensili a corredo del riconoscimento del beneficio.

La piattaforma, a chiusura della istruttoria delle singole pratiche, ne riporta l'ammissibilità o non ammissibilità alla sovvenzione. Viene conservato l'ordine decrescente delle pratiche in considerazione del punteggio rinveniente dall'applicazione dei criteri di priorità, come da Avviso pubblico approvato e come da validazione del Responsabile del procedimento.

Come previsto all'art. 3.2 dell'Avviso pubblico, nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai criteri di priorità stabiliti, saranno ammesse alla sovvenzione le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale adotta:

- i provvedimenti amministrativi di approvazione degli elenchi degli ammessi alla sovvenzione per tranches successive, in virtù delle comunicazioni di volta in volta pervenute dal Distretto socio-sanitario;
- gli elenchi dei soggetti esclusi, specificando nella motivazione la causa di esclusione tra quelle previste al paragrafo 6 dell'Avviso per l'accesso alle domande per il "Patto di cura" (AD 1040/2023) e comunicandone l'esito ai richiedenti;
- l'elenco delle domande non finanziabili per esaurimento delle risorse, ferme restando la possibilità di completamento di istruttoria e di scorrimento della graduatoria nelle ipotesi previste al paragrafo 5 dell'Avviso suddetto.

Il Responsabile del procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale, a pubblicazione avvenuta degli atti di ammissione/non ammissione di cui sopra (D.Lgs. 33/2013, artt. 26 e 27), provvede

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

ad informare dell'esito istruttorio gli ammessi alla sovvenzione puntualmente e tempestivamente, attraverso l'apposita funzionalità fornita dalla piattaforma informatica.

Il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale comunica altresì tempestivamente gli estremi e la data di relativa pubblicazione degli atti di cui sopra alla Regione Puglia.

Il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale predispone, inoltre, i relativi provvedimenti di liquidazione della prima erogazione per gruppi successivi di ammessi alla sovvenzione.

L'istruttoria delle istanze avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato, si rinvia alle Del. di G.R. n. 636/2023 e n. 722/2023 nonché al Manuale di funzionamento della piattaforma per le funzionalità istruttorie.

Le Fasi di verifiche periodiche da parte dell'Ambito Territoriale Sociale

L'Ambito Territoriale Sociale dovrà:

- verificare mensilmente gli out-put previsti per l'erogazione periodica della sovvenzione. Ci si riferisce alla documentazione attestante il versamento al lavoratore della somma prevista dal contratto di lavoro con metodi di pagamento tracciabili;
- controllare la quietanza di pagamento dei contributi attraverso il sistema pagoPA che l'ammesso alla sovvenzione avrà proceduto a caricare in piattaforma;
- accertare in piattaforma, nel caso di scadenza della validità del contratto di lavoro nel corso dell'intervento, la presenza della proroga del contratto o di un nuovo contratto in corso di validità regolare e rispettoso di quanto declinato nell'Avviso;
- effettuare controlli in loco, durante l'orario di lavoro comunicato in fase di presentazione del contratto o secondo la variazione oraria prontamente comunicata dal beneficiario della sovvenzione;
- dopo i 12 mesi, per i contratti inferiori a 20 mesi, la 13ma erogazione tramite la acquisizione della ricevuta della comunicazione del rinnovo dell'assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro Domestico) valido almeno fino al 31/12.2024 e della copia del rinnovo del Contratto di Lavoro valido almeno fino al 31.12.2024.

E' causa di decurtazione del beneficio economico la mancata evidenza degli out-put in piattaforma previsti per il riconoscimento della sovvenzione. In tali ipotesi, il destinatario potrà entro gg. 10 dalla richiesta del competente Ambito Territoriale Sociale integrare in piattaforma la carenza documentale segnalata. In assenza di documentazione integrativa l'Ambito Territoriale procederà alla decurtazione integrale del contributo per le mensilità non corredate



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E
SUSSIDIARIETA'
Servizio RUNTS, Economia Sociale, terzo Settore e
Investimenti per l'innovazione sociale, Disabilità e
Invecchiamento attivo**

dagli out-put previsti e/o non correttamente integrate, ed alla conseguente richiesta di recupero degli importi indebitamente erogati.

La fase della rendicontazione

Il Responsabile del Procedimento dell'Ambito Territoriale Sociale provvede a far pervenire alla Regione Puglia una prima rendicontazione entro il 30.11.2023 riferita a:

- numero delle domande ammesse;
- numero domande escluse;
- numero domande verificate dal distretto;
- importo delle somme liquidate rispetto alle risorse assegnate.

Le successive rendicontazioni dovranno pervenire successivamente con cadenza quadrimestrale.

Attività di collaborazione

Al fine di acquisire dati, notizie, informazioni, documentazione utile ai fini istruttori si suggerisce uno scambio proficuo e continuo tra ambiti territoriali sociali e distretti sociosanitari, anche eventualmente definiti da accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Con riferimento ai richiedenti per i quali l'UVM dovrà avvalersi degli accertamenti sanitari di competenza della neuropsichiatria infantile e dei centri di salute di mentale, sarà necessario che i predetti servizi si adoperino affinché gli accertamenti vengano effettuati senza alcun indugio.

A tal fine si invitano i Direttori Generali delle ASL e, per loro tramite, i Direttori dei Servizi di NPJA e dei DSM, ad adottare misure organizzative idonee al fine di scongiurare ritardi nello svolgimento delle attività di competenza delle UVM.